



SENTENZA n. 146/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37748 del registro di segreteria, proposto dal sig.
XX, nato a Bisceglie il XX (C.F. XX), rappresentato e difeso dall'Avv.
Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I – pec: santinospina@pecavvpa.it)
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, alla Via Pietro
Scaglione, n.20/A

CONTRO

- Prefettura di Barletta- Trani- Andria, in persona del legale
rappresentante p.t., non costituito;
- INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso
l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. XX, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 57 del 20 aprile 2022 ed il conseguente diritto alla
corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto
effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e
quanto, invece, avrebbe dovuto percepire in ragione dell'adeguamento

	Alla luce degli atti in giudizio e della concorde richiesta delle parti questo	
	Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la cessata materia del contendere.	
	Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l'accertata	
	inerzia del datore di lavoro del ricorrente che ben poteva provvedere al	
	riconoscimento di quanto spettante prima della proposizione dell'azione	
	giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata –	
	peraltro prevista espressamente dalla legge - questo Giudice ritiene che la	
	Prefettura di Barletta- Andria e Trani debba essere condannata al pagamento	
	delle spese di difesa che si liquidano come da dispositivo.	
	Non si procede a condanna spese nei confronti dell'INPS, appurata la	
	tempestività con la quale ha proceduto a liquidare quanto spettante al	
	ricorrente una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere.	
	Condanna la sola Prefettura di Barletta Andria e Trani – Ministero	
	dell'Interno al pagamento delle spese legali del presente giudizio nei	
	confronti dell'Avv. Santino Spina, dichiaratosi antistatario, che liquida in €	
	906,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 20/06/2025	
	3	

[illegible]